

## 11. NUOVI CHIARIMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

La risposta a interpello n. 171/E/2025 dell'Agenzia delle Entrate contiene importanti chiarimenti in relazione alle nuove regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, con particolare riguardo al "nuovo" principio di onnicomprensività nell'art. 54, TUIR. Tre quesiti sono stati avanzati da un'associazione professionale tra commercialisti in merito al trattamento fiscale di interessi attivi da conto corrente, premio di assicurazione professionale riaddebitato e differenziale da cessione di bonus edilizi.

1

In relazione al primo aspetto, l'Agenzia delle Entrate richiama il nuovo comma 3-bis dell'art. 54, TUIR (introdotto dal D.L. n. 84/2025), secondo cui *"gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale"* e non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Pertanto, tali interessi sono tassati con ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 600/1973, e non vanno inclusi tra i ricavi professionali.

2

Passando al secondo aspetto, l'associazione, stipulando una polizza professionale per sé e altri soggetti, sostiene il premio e poi riaddebita pro-quota la spesa ai coassicurati. L'Agenzia delle Entrate conferma, in linea con quanto già previsto per il riaddebito degli spazi comuni, che solo la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell'associazione è deducibile dal reddito di lavoro autonomo, mentre le somme incassate a titolo di riaddebito non costituiscono provento rilevante ai fini del reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite in relazione all'attività artistica o professionale.

3

Per quanto riguarda l'ultimo quesito, l'associazione ha acquistato un credito d'imposta da bonus edilizi a un prezzo inferiore al valore nominale. Chiede se il differenziale (utile) sia tassabile come reddito di lavoro autonomo e in quale periodo d'imposta vada imputato. L'istante ritiene che il differenziale non sia imponibile, non essendo corrispettivo di

prestazione professionale, e che, se tassabile, debba essere imputato per cassa al momento dell'utilizzo in compensazione. L'Agenzia delle Entrate, richiamando anche la precedente risposta a interpello n. 472/E/2023 (che all'epoca aveva escluso dal reddito tale differenziale in presenza del vecchio testo dell'art. 54, TUIR), precisa che con il nuovo principio di onnicomprensività, assumono rilevanza tutte le somme e valori percepiti *"in relazione all'attività artistica o professionale"*, con la conseguenza che il valore nominale del credito utilizzato in compensazione e il relativo costo di acquisto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. In merito al momento di imputazione (in base al principio di cassa), il costo è deducibile nell'anno di acquisto, mentre il valore nominale rileva per cassa negli anni di utilizzo in compensazione.